COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO
(Prov. Frosinone)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 27.06.2013

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

L'anno **duemilatredici,** il giorno **ventisette** del mese di **giugno** alle ore 19,20 ed in prosecuzione, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	MAZZONE PIETRO	X	
2	CIUFFETTA GIUSEPPE	X	
3	PREZIOSI MAURO	X	
4	DI BENEDETTO PANCRAZIA	X	
5	GIOVANNANGELI ANGELO	X	
6	BENACQUISTA LORIS	X	
7	DI FINA LIBERATO	X	

Assegnati n. 7	Presenti 7
In carica n. 7	Assenti 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede l'ing. Pietro Mazzone nella sua qualità di Sindaco Presidente;
- Partecipa il seg. Com.le dott.ssa Daniela De Ciantis;

La seduta è pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

☐ il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

☐ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, modificato dall'art. 1 c. 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

Considerato che il comma 45 del predetto articolo conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;

Considerato che l'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, soprarichiamato, prevede ulteriori spazi per la potestà regolamentare comunale:

Visto altresì l'art. 14, comma 9 e 9 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dall'art. 1, c. 387 lett. b. della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che dispone:

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Visto il comma 46, primo periodo, dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2013, la soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

Visto lo schema di regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e ritenutolo meritevole di approvazione;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, esecutivo ai sensi di legge;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Udito il Sindaco che illustra la proposta agli atti.

Chiesta ed ottenuta la parola interviene il Consigliere Di Fina il quale chiede informazioni riguardo il servizio di pulizia delle strade, se sia previsto anche l'utilizzo di specifici automezzi, sottolineando, altresì, l'esigenza di ottimizzare l'attività degli operai Comunali anche per migliorare il medesimo servizio.

Il Sindaco risponde che è stata acquistata una spazzatrice e che si sta valutando la possibilità di dotarsi di altri mezzi.

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

presenti n. 7, votanti n. 7, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0

DELIBERA

1) di approvare il **«Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi»**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;

2) di dare atto che, con decorrenza 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

4) Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

Per votazione palese, resa per alzáta di mano ad esito unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

si è espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile
Il Responsabile: rag. Massimo Marchionni

Il Presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(F.to Pietro Mazzone)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Daniela De Ciantis)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che - ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune http:// www.comune.campoliappennino.fr.it/ al n. 284 e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi.

Copia della presente deliberazione è stata anche affissa all'albo pretorio del comune

16 LUG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Daniela De Ciantis

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì_____

IL FUNZIONARIO INCARICATO